

# Quarant'anni di 416-*bis* c.p.

Bilanci e prospettive del  
delitto di associazione di tipo mafioso

*Atti del Convegno*

*Napoli 14 novembre 2022*

*a cura di* Giuseppe Amarelli



**Giappichelli**

## ELENCO DEGLI AUTORI E DEGLI INTERVENUTI

GIUSEPPE ACOCELLA, Rettore dell'Università Giustino Fortunato.

GIUSEPPE AMARELLI, Ordinario di Diritto penale nell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

VITTORIO AMATO, Direttore del Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

GIAN DOMENICO CAIAZZA, Avvocato Presidente Unione Camere Penali Italiane.

DINA CAVALLI, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

PIERLUIGI DI STEFANO, Consigliere Corte di Cassazione.

VINCENZO MAIELLO, Ordinario di Diritto penale nell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

GAETANO MANFREDI, Sindaco di Napoli già Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

COSTANTINO VISCONTI, Ordinario di Diritto penale nell'Università degli Studi di Palermo.



## INTRODUZIONE

di *Giuseppe Amarelli*

Buon pomeriggio a tutti i presenti ed un sentito ringraziamento agli illustri relatori per aver accettato l'invito ad essere qui oggi, nella cornice della Aula Spinelli del Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che tra due giorni festeggerà i suoi primi cinquant'anni, per provare a stilare un primo bilancio provvisorio sulla legislazione penale sostanziale antimafia a quarant'anni di distanza dalla posa della sua pietra angolare: l'introduzione del delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Prima di dare inizio ai lavori, mi sia consentito esprimere la mia sincera riconoscenza all'Istituto di Studi politici "S. Pio V" ed al Magnifico Rettore dell'Università Giustino Fortunato e già illustre docente di questo Dipartimento, Prof. Giuseppe Acocella, per il fondamentale supporto fornito per l'organizzazione di questo evento.

Ci terrei, inoltre, a ricordare che il convegno odierno è stato concepito anche grazie allo stimolo continuo proveniente dall'Ateneo federiciano che, da tempo, è impegnato in prima linea negli studi sul fenomeno mafioso, oltre che con la produzione scientifica di alcuni dei suoi professori di diritto penale come Vincenzo Maiello, oggi presente tra i relatori che ne è la più autorevole espressione, o Pasquale Troncone, che vedo in aula e che lo ha trattato in una prospettiva storica, o ancora i giovani Andrea Alberico e Ilaria Giugni, anche con le iniziative editoriali del nostro Sindaco e già Ministro Gaetano Manfredi che, nelle vesti di Magnifico Rettore di quest'Università ed insieme al collega Prof. Stefano D'Alfonso, ha curato un bellissimo ed originale volume sulla *Università e la lotta alle mafie* appena tradotto in lingua inglese, nonché con le tante interes-

santissime attività del L.I.R.M.A.C. (Laboratorio interdisciplinare di ricerca su mafie e corruzione) e del suo validissimo Prof. Luciano Brancaccio e, *last but not the least*, con l'impegno didattico-formativo del Master di II livello in "Criminologia e politiche di sicurezza urbana" diretto dal Prof. Giacomo Di Gennaro.

Ma veniamo ora ai contenuti, provando a delineare per sommi capi le linee generali dell'incontro odierno, nel tentativo di illustrare ai tanti presenti le ragioni che lo hanno generato e gli obiettivi che si intendono perseguire.

Com'è noto, il 13 settembre 1982, sull'onda emotiva dei tragici attentati di La Torre e Dalla Chiesa, veniva varata la legge n. 646, c.d. Rognoni-La Torre, con cui, tra le altre cose, si introduceva nell'ordinamento giuridico il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p.

In un contesto sociale e politico drammatico, veniva così edificata la 'testata d'angolo' della legislazione penale antimafia, andando a colmare una lacuna derivata del sistema che non consentiva sempre ed efficacemente di punire gruppi criminali peculiari come quelli siciliani dell'epoca tramite la fattispecie associativa comune di cui all'art. 416 c.p.

Con uno straordinario sforzo di traduzione in linguaggio giuridico di un concetto socio-criminologico sovradeterminato, il legislatore di quel delicato frangente storico non solo ha creato due ipotesi delittuose di differente gravità, proporzionatamente calibrate sulle ben diverse figure degli apicali e dei meri partecipi, ma ha anche fornito al diritto penale una innovativa ed ancora attualissima definizione generale di associazione di tipo mafioso, descrivendone nel comma 3 della nuova figura criminosa i suoi elementi identitari: l'intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà.

Inoltre, con altrettanto ammirevole lungimiranza, ha introdotto sin da subito nel corpo della medesima norma incriminatrice una disposizione di chiusura che, guardando al futuro, ha reso immediatamente applicabile la fattispecie costruita sul modello criminologico della mafia siciliana anche alle altre realtà associative diverse da questa, ma ugualmente caratterizzate nelle loro dinamiche comportamentali dal metodo mafioso di cui al menzionato comma 3 dell'art. 416-*bis* c.p.

Nel giro di quattro decenni, questa fattispecie ha, dunque, assunto un ruolo centrale nel sistema degli strumenti di contrasto al crimine organizzato mafioso anche se, al contempo, proprio in ragione della sua lati-

tudine applicativa diretta o indiretta tramite il combinato disposto dell'art. 110 c.p. che l'ha resa applicabile anche al concorso esterno, ha dato vita a numerosi ed accesi contrasti giurisprudenziali che, sovente, sono sfociati in pronunce delle Sezioni unite.

Nessun intervento legislativo ha, però, riguardato i suoi elementi identitari o le condotte tipiche e, dunque, i suoi aspetti più controversi. Il legislatore, infatti, quando è intervenuto per rimaneggiare l'art. 416-*bis* c.p., si è limitato a rivedere (in più occasioni) verso l'alto i limiti edittali di pena, fino ad arrivare a quelli elevatissimi attuali, nonché ad integrare talune parti definitorie come, ad esempio, quella delle finalità del sodalizio mafioso, inserendo il riferimento anche al "*fine di impedire, ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti*".

Gli interventi più rilevanti hanno, invece, riguardato le aggravanti, portando alla introduzione delle speciali figure circostanziali mafiose oggi rifluite nell'art. 416-*bis*.1 c.p., e la contiguità mafiosa, conducendo alla creazione di nuove fattispecie incriminatrici volte ad offrire una tutela rafforzata rispetto ad alcuni suoi sotto-tipi più gravi, come, ad esempio, lo scambio elettorale politico-mafioso inserito nell'art. 416-*ter* c.p. con l'art. 11-*ter*, d.l. 8 giugno 1992, n. 306.

Oggi, in occasione del quarantennale di quella fondamentale scelta politico-criminale e delle successive riforme integrative o estensive del suo raggio d'azione, occorre riflettere con i più autorevoli esponenti del 'mestiere delle leggi' che se ne occupano attivamente – il Consigliere della Corte di Cassazione Pierluigi Di Stefano, conosciuto ed apprezzato estensore della sentenza c.d. mafia capitale del 2020, il Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane Gian Domenico Caiazza, da tempo impegnato nella battaglia per un ripensamento del diritto penale in chiave liberale anche in settori sensibili e simbolici come quello antimafia, ed i Proff. Vincenzo Maiello e Costantino Visconti, autori di due fondamentali monografie sulla contiguità mafiosa –, sul suo attuale stato di salute, nonché su quello delle altre fattispecie limitrofe, in modo da redigere un bilancio che consenta di evidenziare se e quali siano gli aspetti che meritino di essere eventualmente ripensati con accurati interventi legislativi.

Innanzitutto, si deve ragionare sulla fattispecie della partecipazione associativa di cui all'art. 416-*bis*, comma 1, c.p., per chiarirne la natura

giuridica ancora sfuggente (pericolo astratto, danno, o pericolo misto a danno?) e, conseguentemente, il novero dei comportamenti che la possono integrare.

In particolare, si deve valutare se le statuizioni contenute nella sentenza Modaffari delle Sezioni unite 2021 sulla rilevanza penale a tale titolo della 'affiliazione rituale' siano condivisibili e, soprattutto, se rispettino la struttura 'mista' di questo delitto associativo, nonché i principi di offensività e proporzionalità della pena; oppure se non sia opportuno introdurre una fattispecie incriminatrice autonoma che persegua tale fenomeno con cornici edittali differenti e ridotte rispetto a quelle contemplate per la partecipazione associativa dall'art. 416-*bis*, comma 1, c.p. Si deve, dunque, attentamente verificare se sia ragionevole o meno l'attuale assimilazione *quoad poenam* del mero ingresso rituale in un sodalizio mafioso, ancorché caratterizzato dalla stabile e seria messa a disposizione futura, con la ben più disvalorata condotta di effettiva militanza associativa dinamica e continuata.

In secondo luogo, deve essere vagliata l'adeguatezza della definizione dei tratti identitari dei sodalizi mafiosi, *i.e.* il metodo mafioso, di cui all'art. 416-*bis*, comma 3, c.p., rispetto alle nuove dinamiche comportamentali delle vecchie mafie, sempre meno violente e sempre più invisibili, nonché a quelle prima sconosciute delle c.d. mafie nuove, vale a dire le mafie straniere, delocalizzate ed autoctone. È, invero, controverso se sia necessario un suo adeguamento tramite l'innesto di una nuova disposizione normativa che equipari il c.d. metodo corruttivo, oggi sempre più frequentemente impiegato anche dalla criminalità mafiosa, con il metodo mafioso; oppure se l'attuale conformazione sia adeguata, ben potendo applicarsi a quelle organizzazioni che operino con la forza di intimidazione realizzando anche reati corruttivi.

Ancora, si deve riflettere sulla figura ancillare dell'art. 416-*bis* c.p., il concorso esterno, alla luce delle oramai non poche fattispecie di parte speciale che tipizzano espressamente come reati di mera condotta attività di fiancheggiamento mafioso (come gli artt. 416-*ter*, 375, comma 3, e 391-*bis* c.p.), per capire se e come questo controverso istituto di creazione giurisprudenziale, incentrato su una peculiare applicazione alla fattispecie dell'art. 110 c.p., abbia ancora significativi spazi d'azione e, soprattutto, se sia indispensabile o meno un intervento legislativo esplicito vol-

to a tipizzarlo in una fattispecie incriminatrice autonoma. È, invero, da tempo dibattuta l'opportunità di una scelta di criminalizzazione espressa su tale versante: da un lato, infatti, appare utile per sottrarlo al 'dominio' esclusivo della giurisprudenza; dall'altro, però, è temuto perché rischia di alterare gli equilibri che oggi, dopo quattro pronunce delle Sezioni unite, si sono andati faticosamente creando sul punto.

Deve essere, infine, rivalutata l'attuale formulazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, frutto di una improvvida riforma del 2019 che ne ha trasfigurato i connotati, introducendo al suo interno non pochi elementi manifestamente irragionevoli, sia sul fronte dei fatti punibili, che sul piano del trattamento sanzionatorio. Pare, infatti, che tanto la modalità realizzativa alternativa della mera 'messa a disposizione', quanto i tetti di pena e l'aggravante della c.d. elezione del candidato siano difficilmente compatibili con i principi costituzionali che governano la materia penale.

L'impressione complessiva che si trae è che, pur essendo ancora oggi indiscutibilmente cruciale il ruolo assolto dall'art. 416-bis c.p. all'interno delle politiche antimafia, sia giunto il momento di registrarne la disciplina, rimuovendo talune criticità che l'evoluzione del diritto vivente ha lasciato emergere ed evitando improprie assimilazioni *quoad poenam* tra forme di intraneità mafiosa attiva ed altri fenomeni meno gravi, come la pura affiliazione e la mera contiguità.

Ma ho già parlato troppo.

Ora non voglio sottrarre altro tempo ai nostri ospiti e passo immediatamente la parola al Sindaco Prof. Gaetano Manfredi per portare i Suoi saluti ed iniziare i lavori del convegno.



## INDIRIZZO DI SALUTO

di *Giuseppe Acocella*

Esprimo i miei più vivi ringraziamenti al Professore Amarelli per l'interessantissima iniziativa a cui ho aderito sin da subito con entusiasmo. Il suo invito mi ha consentito di ritornare, con non poca emozione, in questo Dipartimento di Scienze Politiche dell'Ateneo federiciano; la mia "Facoltà", come si chiamava finché ci sono stato, nella quale ho trascorso lunghi e gratificanti anni della mia vita accademica e che ho lasciato solo dopo avere fatto in tempo a partecipare all'elezione del Professore Vittorio Amato a Direttore, che è oggi qui, e del quale è naturale apprezzare i grandi sforzi che sta profondendo per rilanciare la istituzione, che celebrerà il suo primo mezzo secolo di vita tra un paio di giorni con un altro significativo evento scientifico-culturale.

Concentriamoci sulla giornata odierna che mi appare occasione veramente significativa, come testimonia la presenza di un così numeroso pubblico. L'Istituto di Studi Politici "San Pio V", del quale mi onoro di dirigere l'Osservatorio sulla legalità che da un decennio produce i volumi dei *Materiali per una cultura della legalità*, ha subito deciso di sostenere e supportare tale iniziativa, ringraziando anzi il Professore Amarelli e tutto il gruppo di studiosi della "scuola napoletana" per averla concepita, proposta all'Istituto per il finanziamento e portata avanti con convinzione. D'altronde, l'Istituto da tempo è impegnato a seguire questi temi con la pubblicazione annuale dei *Materiali per la legalità* che ricordavo.

L'iniziativa odierna si inserisce, senza soluzione di continuità, nelle attività di studio ed approfondimento che l'Istituto di Studi Politici e la stessa Università degli Studi di Napoli Federico II organizzano sulle questioni della legalità e delle mafie da anni, iniziative tra le quali mi piace

ricordare per tutte quelle intraprese dai colleghi Professori Luciano Brancaccio e Stefano D'Alfonso, con il loro centro L.I.R.M.A.C., dal Prof. Giacomo Di Gennaro e prima di ogni altro dal compianto Amato Lamberti col suo "Osservatorio sulla camorra", che quarant'anni fa promossi all'interno della Fondazione D. Colasanto che allora presiedeva.

Ma altre attività si legano a questa: per esempio ci siamo rammaricati di non aver potuto celebrare – per concomitanti impegni istituzionali del Sindaco – la presentazione del libro dei Proff. D'Alfonso e Gaetano Manfredi su *L'università e la lotta contro le mafie*, sperando di poter rimediare al più presto, magari in occasione della pubblicazione della traduzione del volume in lingua inglese attesa a breve.

Tutto questo serve, dunque, a sottolineare che l'Istituto di Studi Politici è molto impegnato a sostenere e promuovere questo tipo di ricerche, il cui merito non è soltanto quello di aver raccolto oggi, attorno al tavolo di discussione, illustri relatori, ma anche di aver scelto un metodo di ricerca particolarmente apprezzato, in cui non si presentano *ex post* gli esiti di una indagine già compiuta, ma si fanno dialogare *de visu* tra loro le voci plurali, e persino dissonanti, di tutti coloro che si interessano della legislazione penale antimafia, riservando poi la pubblicazione degli esiti della ricerca arricchiti anche da confronti come quello che oggi ha luogo. Da sempre, riteniamo che, invece di promuovere ricerche, pubblicarle e poi presentarle solo una volta che siano state completate, sia di grande interesse istituire un confronto preliminare ed *in itinere* con gli studiosi, con i giovani e con le istituzioni, su tematiche come queste.

Non devo, poi, nello specifico, sottolineare quanto il tema che oggi si discute – i quarant'anni del delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p. – significhi per la definizione del perimetro della legalità. Viviamo una fase storica che sperimenta un versante assai pericoloso: quello del paventato declino dello Stato di diritto, non nei suoi aspetti formali (anzi, sempre esaltati con grande sforzo retorico), ma negli aspetti sostanziali. Siamo, cioè, di fronte ad un tempo in cui addirittura si ardisce di mettere accanto al sostantivo "democrazia" l'aggettivo "illiberale", mentre – quale che sia il significato che storicamente è stato attribuito alla categoria "liberale", di certo Stato di diritto e democrazia – per ragioni intrinseche ed irrinunciabili, non può mai essere e nemmeno apparire illiberale. Questo tema riguarda anche il modo con cui lo Stato

fronteggia “l’antistato” e, dunque, anche i mezzi con cui si contrastano le mafie.

È appena il caso di ricordare che ci troviamo in un momento in cui troppo spesso la parola “Stato” viene vissuta male, quasi dovesse spuntare una inevitabile impopolarità. Io credo, invece, che “Stato” sia la cifra della dimensione comunitaria di contro a quella singolaristica ed egoistica, una bella parola dunque, perché lo “Stato” è il momento nel quale i poteri privati, le consorterie, sono stati ricondotti sotto un’unica voce, quella del diritto: questo intendo per “Stato”. Rileggo ogni tanto la *Storia della colonna infame* di Alessandro Manzoni, un documento straordinario, necessario per comprendere il valore dello Stato di diritto.

Per tutte queste ragioni sinteticamente compendiate – e lo dichiaro solennemente al Prof. Amarelli – l’Istituto di Studi Politici si impegna a sostenere con ogni sforzo tutti i passi di questa ricerca, fino al termine del percorso che abbiamo progettato e fino a quando sarà necessario. Mi sia, infine, consentito esprimere un personale ringraziamento al Sindaco Gaetano Manfredi che ha onorato questo momento con la sua non scontata presenza, anche perché ben possiamo immaginare quanto sia stato difficile strapparli ai suoi tantissimi impegni istituzionali. Il Prof. Manfredi ci testimonia una volta di più quanto sia ancora saldamente radicato nel mondo universitario da cui proviene, e a cui continua attivamente ad appartenere, nonostante le significative e prestigiose parentesi politiche ed istituzionali che lo hanno impegnato in questi anni.

Rinnovo i complimenti al Professore Amarelli esortandolo a non fermarsi mai e a portare a compimento questa iniziativa, con il supporto dei validissimi colleghi prima ricordati e degli illustri relatori, ai quali cedo la parola senza sottrarre loro altro prezioso tempo.



## INDIRIZZO DI SALUTO

di *Vittorio Amato*

Buon pomeriggio a tutti e, soprattutto, benvenuti nel Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che, come si ricordava poc'anzi, proprio dopodomani festeggerà i suoi primi cinquant'anni di attività: un traguardo importante che viene, tra l'altro, poco prima di quello che ci accingiamo a celebrare a breve, ossia degli ottocento anni di questo Ateneo, il più antico Ateneo pubblico del mondo.

Ovviamente anche io mi unisco al coro di ringraziamenti già rivolto al Professore Amarelli e agli illustri ospiti che con le loro attese relazioni, sono certo, contribuiranno alla ottima riuscita di questa giornata.

Devo, peraltro, sottolineare che il tema della legalità, nelle sue varie sfaccettature, è coltivato da una pluralità di colleghi del nostro Dipartimento, ne è testimonianza il fatto che, da oramai tanto tempo, portiamo avanti almeno due Master Universitari che hanno ad oggetto, per un verso, i beni confiscati e, per l'altro, tematiche che sono legate alla criminalità organizzata mafiosa e alle tecnologie connesse alla scienza criminologica. E, anzi, condivido con voi una assoluta novità nella nostra offerta formativa: dal prossimo anno accademico, partirà un'ulteriore laurea magistrale, la sesta di questo Dipartimento, concepita congiuntamente con quello di Ingegneria, che avrà come tema non soltanto gli aspetti criminologici, ma anche gli aspetti legati alla *cyber security*, che sono estremamente importanti ed attuali.

Il tema specifico della giornata, come è noto, è bilancio che si vuole provare a stilare a quarant'anni dalla promulgazione, nel settembre del 1982, della c.d. legge Rognoni-La Torre, che ha introdotto il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p. all'interno del codi-

ce penale con cui, per la prima volta, il legislatore ha riconosciuto espressamente l'esistenza del fenomeno mafioso e la sua specificità rispetto ad ogni altra forma di manifestazione della criminalità organizzata.

Credo che il dibattito di oggi potrà sostanzialmente svilupparsi lungo due direttrici: la prima riguarda l'attualità di questo articolo e l'eventuale necessità di riformularne la fattispecie; la seconda attiene all'evoluzione nel tempo delle mafie e delle loro dinamiche comportamentali.

Non essendo un giurista non mi addentro ulteriormente nello specifico delle questioni sul tappeto, ma ascolto con vivo interesse le relazioni dei nostri ospiti.

Ringrazio ancora tutti per essere intervenuti così numerosi questo pomeriggio, a testimonianza del fatto che il tema della legislazione penale antimafia riscuote un elevatissimo interesse fra tutti i nostri *stakeholders*: vedo, infatti, con grande piacere un'aula gremita da molti studenti, operatori della giustizia e colleghi.

Non sottraggo, però, altro tempo e restituisco la parola al coordinatore del *panel* per l'inizio dei lavori del convegno.

## INDIRIZZO DI SALUTO

di *Gaetano Manfredi*

Ringrazio tutti gli amici presenti che ho conosciuto nelle loro vesti istituzionali in Ateneo durante il mio mandato di Rettore per avermi invitato.

Sono particolarmente felice di portare il mio saluto in questo prestigioso convegno su un argomento che all'apparenza potrebbe definirsi "storizzato", ma che è, invece, decisamente attuale come la normativa specifica in materia di contrasto alla criminalità organizzata e la sua storia evolutiva.

D'altronde, sono quarant'anni che nel nostro ordinamento giuridico esiste una figura che affronta in modo peculiare una delle questioni più grandi del nostro Paese, ossia la criminalità organizzata, il suo cambiamento e l'impatto che ha avuto e continua ad avere anche sugli aspetti sociali e economici dell'Italia.

In precedenza, il Direttore del Dipartimento Vittorio Amato, ha annunciato la nascita di un nuovo percorso di studi sulla *cyber security*, sui temi dei crimini digitali ed informatici; questo ci dà la misura di come l'evoluzione tecnologica e sociale si rifletta immediatamente sulle nuove forme di criminalità e, sicuramente, anche su quella mafiosa.

Si rende necessario, dunque, fornire nuovi strumenti tecnologici agli investigatori e agli operatori di diritto, affinché la criminalità non sia più "un passo avanti" nel loro utilizzo, dal momento che, ad oggi, purtroppo, quest'ultima risulta più veloce nell'apprendere le potenzialità di tali strumenti innovativi, sfruttandoli prima che il processo regolatorio dello Stato possa disciplinare il loro impiego.

La straordinaria capacità di adattamento della criminalità organizzata di anticipare e cogliere le innovazioni fa comprendere la necessità di una

*contaminazione* tra le competenze giuridiche, tecniche e sociali in cui ben si inserisce un simile percorso di studi.

In passato, mi sono interessato proprio di questo aspetto, ossia di come fosse necessario, da un punto di vista formativo, abbracciare un approccio multidisciplinare. La complessità della nostra società e la conseguente complessità della criminalità impongono che l'approccio degli studenti debba essere complesso, che debba esserci sempre di più un dialogo tra le varie scienze, tra i vari professionisti che si formano nei nostri atenei.

Si pensi, ad es., al tema della *criptovalute*, forse ora poco noto ai più, ma che rappresenta una delle modalità più attuali di riciclaggio di danaro, attività notoriamente tipica della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Ma veniamo al tema più strettamente al centro del convegno: i quarant'anni dell'art. 416-*bis* c.p. Con l'introduzione di questa disposizione incriminatrice si è compresa la necessità di specifiche competenze e di peculiari mezzi per affrontare le mafie. Forse, l'Italia è stato il primo paese a intraprendere questa strada e, sicuramente, i risultati ci sono stati con una risposta molto più aggressiva dello Stato che è riuscito a controbilanciare l'evoluzione della criminalità. Ovviamente, c'è ancora tanta strada da percorrere, ogni risultato è un punto di partenza e non di arrivo; nondimeno, il fatto che si discuta, che si facciano dei congressi sulla questione, fa capire che siamo sul binario giusto.

L'Università degli Studi di Napoli Federico II è sempre stata in prima linea su questi temi, affrontandoli con un approccio innovativo, di frontiera. Ciò fa certamente onore a questo Ateneo, ma è anche un dovere di questa Università, essendo quello federiciano l'Ateneo più grande del Mezzogiorno, il più antico e che, d'altronde, ha la sua sede nella città più grande del Sud Italia.

È naturale, quasi obbligatorio, che il nostro Ateneo e i nostri docenti siano in prima linea su questo tema e che contribuiscano con iniziative come quella odierna al dibattito.

Questa è un po' una caratteristica della nostra città, da sempre formata da luci ed ombre, e l'Ateneo e la conoscenza non possono che essere portatori di luce.

Grazie.

## INDIRIZZO DI SALUTO

di *Dina Cavalli*

Porto i saluti del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Avv. Antonio Tafuri, che si scusa di non essere intervenuto personalmente a causa di pregressi impegni istituzionali concomitanti e improcrastinabili. Ringrazio, a nome del Consiglio tutto, il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Istituto di Studi politici "San Pio V" e il Prof. Giuseppe Amarelli per aver coinvolto l'Ordine e l'Avvocatura intera nell'ambito di questo prestigioso convegno che si pone l'obiettivo di effettuare un bilancio sulle introduzioni della Legge *Rognoni-La Torre* in tema di lotta alla criminalità organizzata.

Com'è stato osservato, nonostante gli anni trascorsi, il tema continua ad essere di grande attualità e dimostra una specifica rilevanza anche in ambito sociale ed economico. Malgrado gli ingenti colpi sferrati alla mafia da parte della Magistratura e dello Stato tutto, la criminalità organizzata dimostra di avere ancora una forza enorme, da un punto di vista politico, economico e sociale, nonché di aver ampliato le sue attività.

Ai notevoli profitti derivanti dai settori tradizionali della mafia, come lo spaccio di droga, si sono aggiunti quelli derivanti da investimenti fatti nell'economia legale, creando pertanto una pericolosa infiltrazione e confusione di economie, come ben spiegato nel testo pubblicato dal Professore Amarelli. Sembra, infatti, che sia cambiato il metodo mafioso: non più il solo ricorso alla violenza, ma altresì a relazioni di scambio in cui sono coinvolte fette di economia tradizionale. Su questa tematica bisogna discutere e, certamente, si discuterà in questo convegno.

Mi piace concludere con una frase di Giovanni Falcone: “la mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni”.

Il convegno di oggi, che coinvolge protagonisti di eccezione che da sempre dibattono, studiano e combattono questo fenomeno, è certamente il segno che l’attenzione su questo annoso problema non sia affatto sopita.

Auguro a tutti buon lavoro.